



LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

Cos'è

È la prestazione economica erogata, su richiesta e prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che, avendo lavorato per almeno un anno prima dei 19 anni di età possono far valere un requisito contributivo ridotto a determinate condizioni.

Destinatari

I lavoratori con almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni di età, che presentino determinate condizioni e che, a prescindere dall'età anagrafica, rientrino in una delle seguenti categorie:

- dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria Invalidità Vecchiaia e Superstiti – AGO IVS (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FPLD - e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- iscritti alla Gestione Separata dell'INPS (collaboratori coordinati e continuativi e altri lavoratori autonomi e liberi professionisti senza una propria cassa previdenziale di categoria);
- iscritti alle forme assicurative sostitutive (alcune categorie di dipendenti privati) ed esclusive (la quasi totalità dei dipendenti pubblici delle casse ex INPDAP) dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Requisiti e condizioni

Requisito contributivo

41 anni di contributi di cui almeno 1 maturato per lavoro effettivi presto prima dei 19 anni di età. A partire dal 1° gennaio 2027 il requisito sarà adeguato in ragione degli incrementi della speranza di vita.

Requisito anagrafico

Si prescinde dall'età

Cessazione del rapporto di lavoro

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Ulteriori condizioni

Oltre a possedere i requisiti sopra indicati, i richiedenti devono trovarsi in una delle situazioni di seguito indicate:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione della percezione della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;



- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ad un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- aver svolto attività cosiddette gravose per almeno sette negli ultimi 10 anni di lavoro, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette di lavoro.

La pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo durante il periodo che precede la maturazione del requisito teorico per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi e 41 e 10 mesi).

Come funziona

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario **presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo**, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuo le risorse finanziarie.

Decorrenza

Per i lavoratori dipendenti privati ed autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) la pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta "finestra") o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se questa è intervenuta dopo o entro l'ultimo mese della finestra.

Per il personale della scuola e dell'AFAM (Alta formazione artistica musicale e coreutica) la decorrenza è fissata al 1° settembre ed al 1° novembre di ogni anno scolastico.



Per i lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'INPS la pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta "finestra"), secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza (primo giorno del mese successivo, o primo giorno successivo all'apertura della finestra). Diversamente da quanto previsto per gli altri lavoratori pubblici, per i dipendenti degli Enti locali, della Sanità, per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per gli ufficiali giudiziari la prestazione decorre dopo:

- 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2024;
- 4 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2028.

Calcolo

La pensione è calcolata con le regole ordinarie del metodo misto (retributivo e contributivo) o contributivo.

Come fare domanda

Fermo il riconoscimento del diritto alla riduzione del requisito, che deve avvenire prima come sopra specificato, la domanda di pensione anticipata precoci può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

scheda aggiornata al 16 09 2024 P.L.